

Richieste di parere in merito al DM 37/08

Alle CPA del Veneto
LORO SEDI

In risposta alla nota del 9/04/2010 prot.501, della Commissione provinciale per l'artigianato di Belluno con la quale si chiedeva un chiarimento circa la corretta lettura della direttiva del 13 novembre 2008 data da codesta Commissione in merito all'applicazione del D.M. 37/2008, anche alla luce della recente Nota del M.S.E. n. 1118 del 24.02.2010, la Commissione regionale per l'artigianato precisa quanto segue.

In ordine al primo quesito e cioè se un'impresa edile che nel costruire (o ristrutturare) una casa costruisce anche la canna fumaria, rientri o meno nell'applicazione del DM. 37/2008, si ribadisce sia il punto 2a.7 lettera a) della predetta direttiva laddove si precisa che le imprese edili svolgendo attività che non rientrano nell'ambito della installazione impianti, non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera C) del citato Decreto, sia il punto successivo 2a.7 lettera b), laddove si dice che la progettazione e la costruzione di canne fumarie rientrano nelle attribuzioni dei soggetti già abilitati alle previsioni di cui alla lett. C), per le cui attività l'impresa edile è tenuta a rivolgersi ad una impresa abilitata ai sensi del richiamato D.M. 37/2008.

In merito al problema circa la necessità o meno di una abilitazione di cui alla lettera C) del D.M. 37/2008 per le imprese che installano stufe, inteso come collegamento della stufa con un tubo all'impianto di evacuazione vero e proprio nel caso canna fumaria, si ribadisce che nella predetta direttiva al punto 5 si precisa che le stufe, indipendentemente dalla potenza erogata, non sono considerate impianti termici.

In tal senso, come ha confermato il Ministero dello Sviluppo Economico nella nota allegata e come in diverse ipotesi la scrivente Commissione ha avuto modo di decidere, a coloro che installano stufe, in presenza dei necessari presupposti, andrà riconosciuta una abilitazione parziale relativa alla lettera C) dell'art.1 del DM 37/08, specificando la dicitura "attività relativa alla installazione di impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed areazione dei locali", non trattandosi peraltro di una "particolare abilitazione", ma semplicemente di "abilitazione parziale".

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Galtarossa